

Delibera n. 7/2015 del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2015

pag. 1/6

OGGETTO: Modifica convenzione quadro da stipulare tra Istituzioni, Enti ecc. e l'Ateneo per l'allestimento di postazioni d'esame a distanza per il Corso di Laurea in Informatica Applicata.

N. o.d.g.: 03/06 Rep. n. 7/2015 Prot. n. 2890 UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.866/2004 del 28/05/2004 aveva autorizzato una convenzione quadro da stipulare tra Istituzioni, Enti ecc. e l'Ateneo per l'allestimento di postazioni d'esame a distanza per il Corso di Laurea in Informatica Applicata.

Tale convenzione regolamenta all'Art. 6 le modalità di espletamento delle prove di esame e precisamente prevede che il supervisore designato ha il compito di:

- verificare il corretto funzionamento della postazione d'esame
- accertare l'identità dello studente che si sottopone alla prova d'esame
- verificare che l'esame venga svolto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla commissione d'esame
- far firmare allo studente il verbale d'esame compilato e inviato per via telematica dalla commissione d'esame al termine della prova
- controfirmare il verbale d'esame
- spedire il verbale d'esame al responsabile del CdL on-line o ad un suo delegato.

Il Regolamento Didattico d'Ateneo – Parte Generale (artt. 28 “Esami ed altre verifiche del profitto”, 29 “Commissioni d'esame” e 30 “Prova di esame in videoconferenza: identificazione e verbalizzazione”) emanato con D.R. 487 del 4 novembre 2013 prevede in particolare all'art. 29 comma 6 bis la de-materializzazione del verbale di esame come modalità ufficiale adottata dall'Ateneo, per la verbalizzazione degli esami di profitto.

Il Dipartimento di Scienze di base e fondamentali (DiSBeF), su richiesta del Prof. Alessandro Bogliolo, con Disposizione del Direttore del n. 2/2015/DiSBeF del 14/01/2015 e per le motivazioni esposte, ha richiesto di procedere alla modifica del citato art. 6 nella seguente modalità, prevedendo che il supervisore designato ha il compito di:

- verificare il corretto funzionamento della postazione d'esame;

Delibera n. 7/2015 del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2015

pag. 2/6

- accertare l'identità dello studente che si sottopone alla prova d'esame;
- verificare che l'esame venga svolto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla commissione d'esame;
- annotare l'esito della prova d'esame sul libretto dello studente su indicazione del Presidente della commissione.

Resta immutato tutto il resto dello schema-tipo della Convenzione.

Con la stessa Disposizione è stato predisposto quindi il nuovo schema-tipo di Convenzione per l'allestimento di postazioni d'esame a distanza per il Corso di Laurea di Informatica Applicata dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nonché la relativa versione inglese Agreement for the Set up of Exam Centers at Remote Locations for the Applied Computer Science Degree Program of the University of Urbino Carlo Bo.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto Regolamento Didattico d'Ateneo – Parte Generale emanato con D.R. 487 del 4 novembre 2013;
- vista la Disposizione del Direttore Dipartimento di Scienze di base e fondamentali (DiSBef) n. 2/2015/DiSBef del 14/01/2015;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

1) di approvare il nuovo schema-tipo di Convenzione per l'allestimento di postazioni d'esame a distanza per il Corso di Laurea di Informatica Applicata dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nonché la relativa versione inglese Agreement for the Set up of Exam Centers at Remote Locations for the Applied Computer Science Degree Program of the University of Urbino Carlo Bo nei testi sotto riportati:

“CONVENZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI POSTAZIONI D'ESAME A DISTANZA PER IL CORSO DI LAUREA DI INFORMATICA APPLICATA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

TRA

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale 82002850418, d'ora in poi denominata “Università di Urbino”, rappresentata dal Rettore Vilberto Stocchi, nato **Omissis** , domiciliato per la carica in Urbino – Via Saffi, 2,

E

....., con sede in
codice fiscale n., d'ora in poi denominata
“soggetto ospitante”, rappresentato da
nato a il

Delibera n. 7/2015 del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2015

pag. 3/6

.....;

Premesso che

1. l'Università di Urbino ha autonomamente deciso di attivare un percorso totalmente fruibile a distanza del Corso di Laurea in "Informatica Applicata" (di seguito denominato "CdL") a partire dall'anno accademico 2004-2005, con delibera del Consiglio di Facoltà del 30 marzo 2004;
2. il regolamento didattico di Ateneo prevede la possibilità di sostenere esami presso postazioni d'esame esterne all'Università di Urbino, dotate di un collegamento telematico con la commissione d'esame e di un supervisore locale garante dell'identità dello studente e del corretto svolgimento della prova;
3. il regolamento didattico di Ateneo prevede inoltre che l'esito dell'esame sia certificato dal Presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale digitale nella modalità con firma remota;
4. il soggetto ospitante è dotato di attrezzature hardware/software idonee al collegamento telematico tra studenti e commissione d'esame e di personale in grado di svolgere funzione di supervisore delle prove d'esame;
5. il soggetto ospitante ha manifestato la propria disponibilità ad ospitare una postazione d'esame esterna

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare al coordinatore del CdL:

- il numero di postazioni d'esame disponibili
- il recapito delle postazioni d'esame
- gli eventuali limiti temporali di utilizzo delle postazioni d'esame
- gli eventuali costi di utilizzo delle postazioni d'esame da imputare agli studenti
- gli eventuali tempi di prenotazione delle postazioni d'esame

i dati comunicati si intendono validi dal momento della comunicazione fino a decadenza della presente convenzione o a rettifica dei dati stessi da parte del soggetto ospitante.

Art. 2

Il soggetto ospitante autorizza l'Università di Urbino a pubblicare sul sito web del CdL l'indirizzo delle postazioni d'esame e le condizioni di utilizzo di cui all'Art. 1.

Art. 3

L'Università di Urbino si impegna a pubblicare sul sito web del CdL l'indirizzo delle postazioni d'esame e le condizioni di utilizzo di cui all'Art. 1.

Art. 4

L'Università di Urbino si impegna a trasmettere al soggetto ospitante le richieste di utilizzo delle postazioni d'esame e i nomi degli studenti richiedenti solo dopo aver verificato che le richieste rispettino le condizioni di cui all'Art. 1.

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare via e-mail al coordinatore del CdL o ad un suo delegato, entro 7 giorni dalla richiesta di utilizzo delle postazioni on-line:

- la disponibilità o l'indisponibilità della postazione

Delibera n. 7/2015 del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2015

pag. 4/6

- in caso negativo, il motivo di indisponibilità
- in caso affermativo, il nome del supervisore designato

Art. 6

Il supervisore designato ha il compito di:

- verificare il corretto funzionamento della postazione d'esame;
- accertare l'identità dello studente che si sottopone alla prova d'esame;
- verificare che l'esame venga svolto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla commissione d'esame;
- annotare l'esito della prova d'esame sul libretto dello studente su indicazione del Presidente della commissione.

Art. 7

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata annualmente, salvo disdetta scritta di una delle due parti da comunicarsi entro 3 mesi dalla scadenza.

Data

per il Soggetto Ospitante

Data

per l'Università di Urbino

Il Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi

AGREEMENT FOR THE SET UP OF EXAM CENTERS AT REMOTE LOCATIONS FOR THE APPLIED COMPUTER SCIENCE DEGREE PROGRAM OF THE UNIVERSITY OF URBINO "CARLO BO"

This agreement is between the following two parties:

The University of Urbino "Carlo Bo", located in Urbino, Italy, Italian Ministry of Finance taxpayer identification number 820022850418, henceforth referred to as the "University of Urbino", represented by the Rector, Prof. Vilberto Stocchi, born in **Omissis**, residing in Urbino – Via Saffi 2 as representative of the University of Urbino

....., located in
.....taxpayer identification number
....., henceforth referred to as the "host organization", represented by born in
on

Considering that:

1. The University of Urbino has independently decided to activate a completely online degree program in "Applied Computer Science" starting with the 2004/2005 academic year, as approved by members of the Faculty of Science and Technology at a meeting held on March 30, 2004.
2. The Academic Regulations of the University of Urbino permit students to take exams at re-

Delibera n. 7/2015 del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2015

pag. 5/6

remote locations outside the University of Urbino, called "exam centers", provided that such exam centers are equipped with an internet connection, allowing communication with the exam committee, and staffed by a local supervisor who can verify the identity of the student and the proper administration of the exam.

3. The Academic Regulations of the University of Urbino provides that the outcome of the examination is certified by the president of the exam committee by signing the digital report.

4. The host organization is equipped with hardware/software to provide an internet connection between students and the exam committee and provides personnel able to supervise the exams.

5. The host organization has expressed its willingness to host a remote exam center.

The two parties agree to the following terms, intending to be legally bound thereby:

Article 1

The host organization shall communicate the following information to the degree program coordinator of the University of Urbino:

- the number of computer terminals available at each exam center
- the addresses of the exam centers
- possible limitations regarding the times when the centers can be used
- possible costs for the use of the exam centers to be paid by students
- advance notice required to reserve exam centers

The preceding information will be presumed to be valid from the time that it is communicated until such time as this agreement expires or the information is amended by the host organization.

Article 2

The host organization authorizes the University of Urbino to publish the addresses of the exam centers and the conditions for their use (in accordance with the information provided by the host organization pursuant to Art. 1) on its degree program web site.

Article 3

The University of Urbino is responsible for publishing the addresses of the exam centers and the conditions for their use on its degree program web site.

Article 4

The University of Urbino is responsible for communicating to the host organization all requests to use the exam centers and the names of the students making such requests, upon verification that the requests respect the applicable conditions for the use of the exam centers.

Article 5

The host organization is responsible for communicating the following information by e-mail to the director of the online degree program of the University of Urbino or his delegate within 7 days from the date of the request by the University of Urbino to use the exam centers:

- the center's availability or unavailability
- if unavailable, the reason for this unavailability
- if available, the name of its exam center supervisor

Article 6

The host organization's exam center supervisor shall:

Delibera n. **7/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/01/2015**

pag. 6/6

- verify the proper functioning of the exam center
- verify the identify of the student taking the exam
- verify that the exam is administered in accordance with conditions as may be established from time to time by the exam committee of the University of Urbino
- report on the Student's academic record book the final mark assigned by the President of the exam committee

Article 7

This agreement is effective upon the date of its signing for a term of one year and shall automatically renew annually thereafter, barring written notice of cancellation by one of the two parties communicated to the other in writing at least three months prior to the expiration of the then current term.

Date
ization

Duly Authorized Representative of the host organ-

Date
of Urbino

Duly Authorized Representative of the University

Prof. Vilberto Stocchi

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
